



COMUNE DI PRESEGLIE

Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10403

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 3 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017 – CONFERMA.

L'anno duemiladiciassette, addì ventisette del mese di marzo alle ore 20:22, nella Sala delle Adunanze in Municipio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	GABURRI STEFANO	SI	7	TONONI GRETA	SI
2	TONONI CLAUDIO	SI	8	MARCHI MATTEO	SI
3	ARISTO PIETRO ANDUS	SI	9	GRANDI PAOLO	SI
4	MORA GIULIANO	SI	10	SALVETTI MARIA ROSA	SI
5	CERQUI ALBERTO	SI	11	LIGASACCHI ELISA	SI
6	ALBERTI DIEGO	SI			

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Paolo Bertazzoli** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Stefano Gaburri - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2017 – CONFERMA.

Il SINDACO illustra l'argomento;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione, neviati dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”, l'articolo 4 della Legge n. 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL) e smi;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di loro entrate;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4 del Decreto-Legge n. 35/2013;

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, ha istituito a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012;
- l'Imposta Municipale Propria (IMU) sostituisce la precedente Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dalla quale eredita numerosi aspetti; il presupposto dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è il medesimo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): il possesso di immobili;
- la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è data:
 - * per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata per dei coefficienti;
 - * per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in comune commercio;
- le aliquote fissate dal legislatore sono: 0,4% per l'abitazione principale e le pertinenze; 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 0,76% per le aree edificabili e tutti gli altri immobili non ricompresi nelle due tipologie di cui sopra;
- i comuni hanno facoltà di modificare le aliquote entro i limiti e secondo la disciplina del citato articolo 13 del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201;

- è inoltre prevista una detrazione per l'abitazione principale di EURO 200,00, ai quali si aggiungono EURO 50,00 per ogni figlio minore di anni ventisei che risieda con i genitori;

VISTI:

- il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/04/2012;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 27/06/2013 che confermava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013 che si intendono confermare per l'anno 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 28/07/2014 che confermava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014 che si intendono confermare per l'anno 2015;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 27/07/2015 che confermava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 che si intendono confermare per l'anno 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 09/05/2016 che confermava le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 che si intendono confermare per l'anno 2017;
- il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/10/2016;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone di Imposta Municipale Propria (IMU) per la componente patrimoniale, Tributo Servizio Rifiuti (TARI) e Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per la componente riferita ai servizi;

TENUTO CONTO che l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata:

- dall'articolo 13 del Decreto-Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23;

RICHIAMATA inoltre la Legge 28/12/2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all' Imposta Municipale Propria (IMU), ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28/12/2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in usucapibile;

- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICORDATO inoltre la Legge 28/12/2015, n. 208, ai commi da 21 a 24, che ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di mantenere invariate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) rispetto al 2016 e pertanto di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 nella misura di legge:

0,4 %	per l'abitazione principale e le pertinenze
0,2 %	per i fabbricati rurali ad uso strumentale
0,76 %	per tutti gli altri immobili, terreni agricoli esenti (a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo n. 504/1992, richiamato dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011, il Comune di Preseglie rientra tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993)

3. Di confermare la detrazione in EURO 200,00, maggiorata di EURO 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 e fino ad un massimo di EURO 400,00 per un importo complessivo di EURO 600,00.
4. Di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446, e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione e comunque entro il 14/10/2016 (termine perentorio ai sensi di legge).
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente:

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del *"TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"* approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 9 (unanimità), contrari nessuno ed astenuti nessuno;

DELIBERA

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

= O O O =

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Stefano Gaburri

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il **29/03/2017** ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.preseglie.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Paolo Bertazzoli

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).
